

R E G O L A M E N T O

d'uso per il godimento dei beni demaniali del Comune.

—ooo—

CAPO I: norme generali

- Art.1 Il godimento delle terre assegnate al Comune di Varena rientranti nella categoria A. dell'art.11 della legge 16 giugno 1927 N°1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè come terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, saranno goduti dagli aventi diritto con le norme del presente Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 43 del Regolamento della Legge succitata approvato con R.D. 26 febbraio 1928 N° 332.
- Art.2 Le terre rientranti nella categoria suindicata, e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nel relativo decreto del Commissario degli usi civici della Venezia Tridentina emesso in forma dell'art.42 del R.D. 26 febbraio 1928 N°332.
- Art.3 I diritti della popolazione sulle terre suddette sono i seguenti; come riconosciuti e accertati dal Commissario Usi Civici con decreto 6/12-1938 N° 1446 pos.N° 2145/27 repp.n° 706:
- 1) pascolo; con ogni sorta di bestiame svernato nel comune distinto in:
 - a) pascolo casalingo, primaverile, estivo ed autunnale;
 - b) pascolo mediante alpeggio estivo sull'alpe di Lavazé in p.t. 64 C.C. Varena.
 - 2) diritto di legnatico:
 - a) da combustibile
 - b) da opera per la costruzione ~~edilizia~~ e riattazione degli edifici escluso lo scopo industriale (uso interno)
 - 3) diritto di raccolta di strame;
 - 4) diritto di taglio di erba sulle cime dei monti nelle plaghe non pascolabili.
- Art.4 Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art.26 della legge 16 giugno 1927 N°1766 e del presente Regolamento spetta, a tutti i cittadini stabilmente residenti ed iscritti nel registro di popolazione e qui dimoranti ininterrottamente da 10 anni con fuoco proprio, e che non siano a carico di Enti di beneficenza sovvenzionati da questo Comune.
- Restano quindi esclusi tutti coloro che nel comune dimorano da meno di 10 anni e che vi abbiano avuta e vi abbiano dimora temporanea e saltuaria.
- Colore che essendo in possesso del diritto di uso civico si allontanano da Comune lo perdono per il periodo di assenza, riacquistandolo automaticamente ed immediatamente al loro rientro.
- Il diritto di godimento d'uso civico spetta esclusivamente al capo famiglia e capo della convivenza familiare e spetta un solo diritto di godimento anche se la convivenza familiare sia costituita da più nuclei assieme conviventi.
- Per conseguenza, la donna che si marita ad un uomo che non ha diritto di uso civico, secondo la consuetudine fin qui praticata, perde essa pure tale diritto, anche se il proprio marito è residente e domiciliato nel comune con fuoco proprio, ed anche nel caso che, essendo il marito lontano, essa mantenga qui una famiglia con fuoco proprio.
- Art.5 In conformità al disposto dell'art.12 della legge sugli usi civici per la gestione delle terre suddette.

stabilite dal capo II° del Tit. 4 del R.D. 30 dicembre 1923 N° 3267 sul riordinamento e riforma della legislazione in materia forestale (legge forestale) ~~xxxxx~~.

t.6 I diritti delle popolazioni su detti terreni a bosco saranno esercitati e conservati in conformità del piano economico boschivo redatto a sensi e per gli effetti dell'art.130 della legge forestale e in mancanza di questo secondo le disposizioni di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

t.7. Sui terreni pascolivi i diritti di cui all'art. precedente saranno conservati ed esercitati secondo le norme e le modalità stabilite dall'apposito regolamento vigente redatto ai sensi dell'art.135 della legge forestale 30 dicembre 1923 N° 3267.

t.8 L'esercizio dei diritti delle popolazioni è subordinato alla osservanza delle disposizioni della legge forestale e relativo Regolamento approvato con R.D. 26 maggio 1926 N° 1126 nonché delle vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale per la provincia di Trento, quando si tratti di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo.

t.9. I diritti delle popolazioni non potranno eccedere per disposizioni di legge gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dagli art. 981 e 1021 del vigente codice civile nel senso che, chi ha l'uso di un fondo non che raccogliere i frutti ed anche questo per quel tanto che necessario a sé ed alla famiglia.

rt.10. L'esercizio dell'uso civico è gratuito.

Il Comune per sopprimere però, alle spese di amministrazione, pagamento imposte, sorveglianza e per l'esecuzione di lavori di ordinaria coltura e manutenzione del demanio potrà imporre il corrispettivo di speciali diritti in conformità alle disposizioni dell'art.46 del R.D. 26 febbraio 1928 N°332 e da percepirsi secondo le norme del presente Regolamento.

CAPO II°

RICHIESTE E CONCESSIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI.

rt.11 Chi intende usufruire del diritto di uso civico spettantegli dovrà farne esplicita domanda all'amministrazione comunale nei modi e termini che saranno stabiliti e resi noti al pubblico.

rt.12 Le domande degli aventi diritto, raccolte e istruite dal municipio saranno esaminate discusse e decise da apposita commissione.

rt.13. La commissione di cui all'art. precedente viene nominata dal Consiglio comunale e sarà formata dal sindaco che la presiede e da 4 membri scelti tra le persone che diano in massimo affidamento di imparzialità, probità e neutralità.

Delle decisioni prese dalla commissione sarà data notizia scritta agli interessati. Contro i provvedimenti stabiliti dalla Commissione è ammesso ricorso al Consiglio Comunale entro 15 giorni dalla data di intimazione della decisione.

CAPO III°

USO CIVICO DI LEGNATICO .-

rt.14. L'autorità forestale in sede di sessione forestale stabilirà sulla scorta del piano economico boschivo i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere utilizzati nell'annata. In mancanza di detto piano o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno prudenzialmente determinati dall'autorità forestale tenuto presente lo stato delle

della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Art.15. La Commissione di cui all'art.13 provvederà annualmente ad una equa ripartizione della legna da ardere in relazione alla disponibilità dei boschi. La legna da ardere da distribuire alla popolazione è costituita da rami, corteccia, ceppaie, ~~XXXXXX~~ sottoprodotti della segaggione ecc. escluso tutto ciò che per qualsiasi uso industriale è ancora commerciale.

Art.16. Ad ogni famiglia che ne abbia diritto a norma dell'art.4 e purché risieda nell'anno senza interruzione nel territorio comunale, sarà assegnato un quantitativo di legna da fuoco di metri 8.

Questo quantitativo sarà diminuito qualora il Comune non possa disporre dai propri boschi della legna necessaria per fronteggiare le richieste e potrà essere aumentato nel caso in cui il Comune potesse disporre di un maggior quantitativo di legna.

Art.17. Il Consiglio Comunale con apposita delibera stabilirà annualmente il corrispettivo di cessione agli utenti della legna da ardere. nel fissare il prezzo il consiglio si atterrà a quanto è prescritto dall'articolo 10.

Art.18. La commissione comunale di cui agli art.12 e 13 potrà esentare dal pagamento di cui all'art. precedente secondo i bisogni, gli inscritti nell'elenco poveri dal pagamento del prezzo di legnatico stabilito in generale.=-

Art.19. Ad ogni richiedente sarà rilasciato dal Comune apposita autorizzazione di prelevamento della legna, che dovrà essere consegnata dal custode forestale incaricato di assegnare la legna concessa.

Il Comune sulla scorta delle autorizzazioni ed ai corrispettivi stabiliti compilerà ogni anno il ruolo legnatico e lo passerà all'esattore per la riscossione nei modi di legge.

Art.20. Per l'esecuzione di una industria o per altri scopi industriali o speculativi e che esulano dall'ordinaria manutenzione o fabbisogno dell'azienda agraria o familiare, non sarà concesso legna da ardere.

Art. 21. Nei limiti delle disponibilità e del bisogno sarà concesso ai ceti che si trovino nelle condizioni di cui all'art.4 un quantitativo di legname da costruzione sia in tavole che in piedi per i bisogni dell'azienda familiare.

Art.22. L'assegnazione del legname da opera sarà fatta al capo famiglia sprovvisto di abitazione che intende costruire una casa nuova sia civile che rustica. Il quantitativo da concedere sarà in relazione al numero dei locali che sono strettamente necessari per l'abitazione della famiglia, per il ricovero del bestiame e per i locali accessori inservienti ed annessi alla nuova costruzione. Tale quantitativo non potrà in nessun caso superare i 40 mc. Per la costruzione di mobili, per l'arredamento dei locali saranno accordati 3 mc. in più.

Al capo famiglia sarà fatta l'assegnazione di legname anche se provvisto di casa d'abitazione se potrà dimostrare di dover fabbricar per poter alloggiare dei figli che sono in procinto di formare una nuova famiglia propria per matrimonio o altre.

Art 23. Chi viene a formare una nuova famiglia e sia sprovvisto di casa propria per abitazione potrà ottenere una assegnazione di legname a norma del precedente art.

Art 24. Al capo famiglia proprietario di casa di abitazione sarà pure

straordinaria del fabbricato o per il suo ampliamento per i bisogni dell'azienda agricola o familiare. Anche per la manutenzione e aumento del proprio mobilio sarà fatta uguale concessione .»

Qualora una persona possedesse più case sarà fatta una unica assegnazione di legname per la sola casa ove abita il proprietario con la famiglia.

rt.25. Il comune concederà pure il legname occorrente per recinzione dei fondi, cancellate e non più di due palanchi all'anno per il trasporto di fieno e simili.

rt.26. Condizione indispensabile per ottenere il legname è la presentazione di apposita perizia di un tecnico incaricato ed autorizzato dal Comune, controfirmata da un fideiussore garante in solido col concessionario del legname, del pagamento del legname stesso e di eventuali pagamenti di differenza di prezzo ammende ecc.

rt.27. Per le costruzioni o manutenzione di alberghi, ville, o case di abitazione da affittarsi o già totalmente o parzialmente affittate a terzi, come pure per industrie e simili gli interessati dovranno rivolgersi al commercio privato.

Solo in casi eccezionali potrà essere concesso il legname occorrente previo però il pagamento del prezzo commerciale.

Qualora peraltro un avente diritto di uso civico intendesse provvedere alla costruzione di una modesta bottega di artigiano gli verrà concesso il fabbisogno, escluso peraltro qualsiasi uso o scopo commerciale.

rt.28. La consegna del legname al richiedente sarà fatta se in piedi, dall'autorità forestale, se segato o abbattuto dall'addetto all'ufficio legnami il quale staccherà apposita bolletta contenente gli assortimenti ed i quantitativi.

rt.29. Sulla scorta delle bollette rilasciate sarà compilato il ruolo di riscossione e passato all'esattore per l'incasso.

rt.30. La legna ed il legname accordato ad uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per cui furono richiesti restando assolutamente vietate ogni altro uso specialmente l'allienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale. Resta pure vietato la cessione a terzi a compenso di fatturazione condotte o segaggione.

rt.31. Il legname dovrà essere segato nelle segherie indicate dal Comune o in mancanza di tale indicazione in quelle private nell'ambito del territorio del Comune. Il legname portato alle segherie dovrà sempre essere accompagnato da apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

rt.32. I segantini non dovranno procedere alla presa in consegna e segaggione di legname se non dietro presentazione dell'autorizzazione rilasciata dal Municipio. Le segherie dovranno registrare le bollette e in esse esibite dagli assegnatari del legname in apposito registro nel quale sarà indicato il nominativo di ciascuno, il quantitativo e la qualità del legname preso in carico, la qualità e quantità del legname lavorato e riconsegnato. I segantini sono tenuti responsabili solidalmente con i censiti di eventuali infrazioni.

rt.33. Chi ha prelevato legna o legname deve poter dimostrare in qualunque tempo che lo ha utilizzato secondo le modalità della perizia o allo scopo per cui fu concesso; qualora non potesse dimostrare questo per la parte mancante deve sottostare al pagamento del pieno valore commerciale all'epoca del prelievo.

Inoltre a titolo di penalità verrà escluso dal diritto d'uso civico previsto dal presente Regolamento per un anno, intendendosi con ciò che non potrà usufruire delle concessioni che vengono fatte in un anno agli abitanti.

Art 34. Il prezzo del legname da costruzione uso interno sarà semestralmente stabilito dal Consiglio comunale tenendo presente le norme di cui all'art.10 e potrà arrivare fino al massimo del 65 % del valore commerciale.

Art.35. Chiunque intende trasportare fuori comune i prodotti boschivi, legname, legna, corteccia, piante, tavolami, provenienti da territori comunali d'uso civico deve munirsi di dichiarazione scritta e firmata dal sindaco o suo delegato che dichiara la legittimità della provenienza e la regolare utilizzazione in conformità alle norme del presente regolamento. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnare il materiale durante il trasporto.

Art 36. I prodotti boschivi trovati in transito in qualsiasi luogo ad eccezione di tovi e delle vie di bosco sprovvisti della dichiarazione suddetta saranno sequestrati ed il provento devoluto all'E.C.A.

Art.37. I proprietari e conduttori di segherie non potranno accettare, lasciar scaricare nei loro piazzali i prodotti boschivi se non accompagnati dall'autorizzazione comunale di cui sopra.

Art 38. La sorveglianza sull'effettivo impiego ed assegnazione dei prodotti assegnati è devoluta alla commissione di cui all'art.13 la quale potrà servirsi anche dell'opera degli agenti comunali e richiederse se ritenuto necessario l'ausilio del personale forestale. I lavori di controllo dovranno effettuarsi dal novembre al gennaio di ogni anno.

Art.39. Gli interessati dovranno dare agli organi di sorveglianza tutte le informazioni che saranno richieste, dimostrare l'avvenuto uso del legname in conformità alle norme del presente Regolamento.

Art.40. Al termine del controllo la Commissione redigerà apposito verbale da presentarsi al municipio.
Nella relazione dovrà pure essere indicato la specie e quantità di legname sopravanzato dopo l'esecuzione dei lavori.

Art 41. Il consiglio comunale stabilirà se il legname sopravanzato debba essere restituito al Comune o debba essere lasciato all'utente per i bisogni dell'azienda. Nel primo caso, la consegna al comune deve essere fatta a spese dell'utente.

Art 42. La popolazione potrà usufruire gratuitamente della legna raccolta, inclusi i rimansugli di tagli (residui) esistenti nei boschi per i quali il comune non ha alcun onere di allestimento, sempre verso,preavviso del giorno e luogo di raccolta al custode forestale al fine di facilitare il controllo sulle persone che si recano nel bosco.

CAPO IV° USO CIVICO DI PASCOLO

Art.43 I territori pascolivi del demanio comunale sono aperti all'uso civico di pascolo degli aventi diritto a termine di legge e dell'articolo 7 del presente Regolamento. L'esercizio del pascolo dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento redatto ai sensi dell'art.135 del R.D. 30 dicembre 1923 N° 3267.-

Art 44 Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorte di animali i terreni demaniali boscosi nei quali i boschi sono stati

molto radi, deperienti odanneggiati dagli incendi. Saranno pure escluse quelle plaghe di pascolo nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi.

Art. 45. Le zone di terreno bandite dal pascolo dall'autorità forestale saranno rese note con avviso del sindaco da pubblicarsi per 30 giorni all'albo pretorio e da tenersi poi ostensibile ad ogni richiesta nell'ufficio comunale. La riapertura dell'esercizio di pascolo verrà stabilita dalla camera di commercio su proposta dell'autorità forestale od a richiesta degli interessati.

Art. 46. Secondo la consuetudine antica vigente, le pecore potranno pascolare nei pascoli comunali delle vacche sino al 30 aprile e dopo detto giorno dovranno spostarsi nei pascoli che sono assegnati nel Regolamento di polizia rurale.

CAPO V.

USO CIVICO DI STRAMATICO ED ERBATICO

Art. 47. Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame e di erba nei boschi comunali per uso proprio devono farne richiesta all'amministrazione comunale.

Art. 48. L'amministrazione comunale sentita l'autorità forestale determinerà ogni anno una o più zone nelle quali potrà raccogliersi lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi e fissandone le modalità.

Art. 49. Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per cui furono richiesti restando assolutamente vietato ogni altro uso specialmente l'allienazione a qualsiasi titolo sia dentro che fuori del territorio comunale.

Art. 50. Il Consiglio comunale sentita l'autorità forestale stabilirà il corrispettivo che i censiti dovranno eventualmente pagare per il godimento dello stame ed erba e ciò in relazione ai quantitativi loro concessi.

Art. 51. Ad ogni concessionario sarà rilasciata apposita autorizzazione da parte del Comune. Sulla scorta di esse il Comune compilerà il ruolo che verrà passato all'esattore per la riscossione.

Art. 52. La raccolta dello stame e dell'erba dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli art. 18 e 19 delle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti per la provincia di Trento. Le infrazioni saranno punite a mente delle suddette prescrizioni.

Art. 53. Lo stame raccolto nei boschi comunali dovrà essere asportato al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammassamento dello stesse accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esiste il novellame.

Art. 54. Persone trovate nel bosco a raccogliere stame o erba di bosco senza l'autorizzazione saranno passibili di contravvenzione anche se aventi diritto.

CAPO VI°

RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI

Art. 55. La raccolta di semi forestali, tremetina e resina è regolata dagli art. 17 e 21 delle prescrizioni di massima e polizia forestale. Gli utenti che intendono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra dovranno presentare domanda al comune che la inoltrerà all'autorità forestale per le decisioni di competenza. =

Approvato dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura
di Trento, con deliberazione 14.4.1949 nro 131 modificando il
testo degli art. 4 e 9 come segue:

art. 4 - Il godimento delle terre, secondo le disposizioni dell'art.
26 della legge 16.6.1927 nro 1766 e del presente Regola-
mento, spetta a tutti i cittadini stabilmente residenti
ed iscritti nel registro di popolazione.

art. 9 - I diritti delle popolazioni non potranno essere, per
disposizioni di legge, gli uni considerati essenziali
e vice quelli stabiliti dagli art. 981 e 1021 del C.C.



Il Presidente
(avv. E. Delmas)

avv.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso delle terre
comuni e di stabilire le condizioni di godimento delle stesse.
Esso si applica a tutti i cittadini stabilmente residenti ed iscritti
nel registro di popolazione. I diritti delle popolazioni non potranno
essere, per disposizioni di legge, gli uni considerati essenziali e vice
quelli stabiliti dagli art. 981 e 1021 del C.C.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso delle terre
comuni e di stabilire le condizioni di godimento delle stesse.
Esso si applica a tutti i cittadini stabilmente residenti ed iscritti
nel registro di popolazione. I diritti delle popolazioni non potranno
essere, per disposizioni di legge, gli uni considerati essenziali e vice
quelli stabiliti dagli art. 981 e 1021 del C.C.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso delle terre
comuni e di stabilire le condizioni di godimento delle stesse.
Esso si applica a tutti i cittadini stabilmente residenti ed iscritti
nel registro di popolazione. I diritti delle popolazioni non potranno
essere, per disposizioni di legge, gli uni considerati essenziali e vice
quelli stabiliti dagli art. 981 e 1021 del C.C.

Si fa presente che il presente regolamento è stato approvato dalla
Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trento, con deliberazione
14.4.1949 nro 131.

avv.
avv.